



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Le novità del c.d. DL “Semplificazioni fiscali” (DL 21 giugno 2022, n. 73)

(Circolare n. 10 del 24 giugno 2022)

Indice

1. Premessa	4
2. Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente	4
2.1. Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti soggetti a registrazione (art. 1)	4
2.2. Dematerializzazione della scheda sulla scelta per la destinazione dell'otto, cinque e due per mille (art. 2)	5
2.3. Modifiche al calendario fiscale IVA (art. 3 co. 1-3)	5
2.4. Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 3 co. 4-5)	5
2.5. Differimento del termine di invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno (art. 3 co. 6)	6
2.6. Modifica del domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione (art. 4)	6
2.7. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (art. 5)	6
2.8. Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF (art. 6)	7
3. Semplificazioni in materia di imposte dirette	7
3.1. Validità dell'attestazione dei contratti di locazione a canone concordato (art. 7)	7
3.2. Estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 8 co. 1 lett. a)	8
3.3. Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio (art. 8 co. 1 lett. b)	8
3.4. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica (art. 9 co. 1)	9
3.5. Abrogazione dell'addizionale IRES per le imprese ad elevata capitalizzazione che operano nei settori del petrolio e dell'energia (art. 9 co. 2)	9
3.6. Razionalizzazione delle deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato (art. 10)	9
3.7. Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa e delle specifiche tecniche (art. 11)	10
4. Semplificazioni in materia di imposte indirette	10
4.1. Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo IVA (art. 12)	10
4.2. Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di esterometro (art. 13)	11
4.3. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14)	11
4.4. Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo (art. 15)	11
5. Altre misure di semplificazione fiscale	11
5.1. Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari (art. 16)	11
5.2. Agevolazioni IVA per le prestazioni rese a soggetti ricoverati e loro accompagnatori (art. 18)	12
5.3. Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni (art. 20)	13
6. Ulteriori disposizioni fiscali	13
6.1. Estensione del <i>reverse charge</i> nel settore elettronico ed energetico (art. 22)	13
6.2. Credito d'imposta per R&S su farmaci e vaccini (art. 23 co. 1)	13

6.3. Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Certificazione sulla qualificazione delle attività (art. 23 co. 2-8)	14
6.4. Disciplina emergenziale ai fini degli ISA (art. 24)	14
6.5. Contrassegno fiscale telematizzato su alcole e bevande alcoliche (art. 25)	15
6.6. Estensione agli ETS della disciplina fiscale applicabile in via transitoria (art. 26)	15
7. Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale	15
7.1. Proroga del termine di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti COVID nell'RNA (art. 35 co. 1-3)	15
7.2. Proroga della dichiarazione IMU per l'anno 2021 (art. 35 co. 4)	16
7.3. Proroga dei termini dei programmi delle amministrazioni straordinarie (art. 37)	16
7.4. Proroga dei termini di conferma dell'operazioni per gli incentivi per veicoli non inquinanti (art. 40)	17

1. Premessa

Sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, è stato pubblicato il DL 21.6.2022 n. 73 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali".

Il decreto si compone di 47 articoli, è entrato in vigore il 22.6.2022 e deve essere convertito in legge entro il 20.8.2022.

Di seguito, vengono esaminate le misure di maggiore interesse e ci si sofferma, in particolare, sulle disposizioni del Titolo I, rubricato "Semplificazioni fiscali" (artt. 1-26).

Il DL 73/2022 prevede anche alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza (Titolo II e III) che non formano oggetto della presente circolare:

- assegno unico e universale (art. 38);
- semplificazioni in materia di nulla osta per i lavoratori stranieri (artt. 42, 43 e 45);
- verifica dei requisiti di accesso per i lavoratori stranieri (art. 44).

2. Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

2.1. Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti soggetti a registrazione (art. 1)

Modificando l'art. 68 del DPR 131/86, viene eliminato l'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti, a carico dei pubblici ufficiali.

Si ricorda che l'art. 67 del DPR 131/86 dispone l'obbligo di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, in capo a:

- notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
- cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
- capi delle Amministrazioni Pubbliche e ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.

L'art. 68 del DPR 131/86, ante modifiche del DL 73/2022, prevedeva l'obbligo in capo a tali soggetti, con cadenza quadrimestrale, di presentare i repertori suddetti all'Agenzia delle Entrate per le verifiche.

Il nuovo art. 68 del DPR 131/86 demanda ora il controllo dei repertori all'iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio, specificando che i soggetti obbligati alla tenuta dei repertori trasmettono il repertorio entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta da parte degli uffici. Inoltre, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate effettuano verifiche *"anche presso gli uffici dei soggetti roganti"*.

L'obbligo di presentazione quadrimestrale dei repertori viene quindi sostituito da una verifica "a

richiesta degli uffici.

Anche le sanzioni vengono adattate alle nuove modalità di controllo dei repertori: modificando l'art. 73 co. 1 del DPR 131/86, viene infatti, previsto che la sanzione amministrativa *“da euro 1.032,91 a euro 5.164,57”* si applica per i pubblici ufficiali che omettano la *“presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68”*.

2.2. Dematerializzazione della scheda sulla scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF (art. 2)

In caso di mod. 730 presentato tramite sostituto d'imposta, i sostituti d'imposta sono tenuti a:

- trasmettere all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022 che saranno trasmesse nel 2023.

2.3. Modifiche al calendario fiscale IVA (art. 3 co. 1-3)

Il DL apporta alcune modifiche al calendario fiscale IVA:

- viene stabilita una nuova periodicità di invio degli elenchi INTRASTAT, prevedendo la presentazione degli stessi *“entro il mese successivo al periodo di riferimento”*, invece che entro il giorno 25 del mese successivo (art. 50 co. 6 del DL 331/93);
- viene differito il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno (art. 21-*bis* del DL 78/2010).

2.4. Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 3 co. 4-5)

Con una modifica all'art. 17 co. 1-*bis* lett. a) e b) del DL 124/2019, viene incrementata da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare.

In particolare, con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dall'1.1.2023, il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;

- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

2.5. Differimento del termine di invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno (art. 3 co. 6)

Viene differito al 30.9.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, originariamente fissato al 30 giugno dagli artt. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011 e 4 co. 5-ter del DL 50/2017.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 25 co. 3-bis del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 devono essere presentate le dichiarazioni relative:

- all'anno d'imposta 2020;
- all'anno d'imposta 2021.

E che l'art. 1 co. 4 del DM 29.4.2022 ha disposto che la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente a quella relativa al 2021 entro il 30.6.2022.

Come detto, per effetto del DL 73/2022 tale termine è differito al 30.9.2022.

2.6. Modifica del domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione (art. 4)

Ai sensi dell'art. 59 co. 1 del DPR 600/73, l'Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale *"nel comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa"* e può consentire al contribuente, in presenza di particolari circostanze, di presentare istanza di variazione per stabilirlo in un comune diverso da quello determinato secondo le regole ordinarie *ex art. 58 del DPR 600/73*.

L'istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un comune diverso deve essere presentata alla Direzione regionale o alla Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate.

Se dopo la modifica del domicilio si rendessero necessarie successive revoche o variazioni:

- gli effetti si producono a seguito di provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato;
- per la revoca è competente l'organo che ha emanato l'originario provvedimento;
- se alla revoca consegue una contestuale richiesta di variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento è emanato dalla Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione, e dalla Divisione contribuenti, per spostamenti in altra regione.

2.7. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (art. 5)

Modificando l'art. 28 del DLgs. 346/90 in materia di imposta di successione, viene previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, vengano erogati – salvo

diversa comunicazione degli interessati – ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell’eredità per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.

La definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso è demandata ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

2.8. Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF (art. 6)

I controlli formali *ex art. 36-ter* del DPR 600/73 sono ridotti in relazione alle dichiarazioni precompilate presentate mediante un professionista o un CAF:

- se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
- il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
- il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

3. Semplificazioni in materia di imposte dirette

3.1. Validità dell’attestazione dei contratti di locazione a canone concordato (art. 7)

Viene prolungata la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati” per poter applicare le agevolazioni fiscali previste (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%) e la stessa attestazione *“può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”*.

Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell'immobile, né l'Accordo territoriale.

3.2. Estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 8 co. 1 lett. a)

Viene modificato l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che il principio di derivazione rafforzata si applica:

- oltre che ai soggetti IAS/IFRS che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- anche ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, *"diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria"*.

In sostanza, i soggetti che si qualificano come micro imprese (in quanto non superano i limiti dimensionali dell'art. 2435-ter c.c.), che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale *"valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in previsti dai rispettivi principi contabili"*, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Prima della modifica apportata dal DL 73/2022, la norma escludeva l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche in caso di redazione del bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché *holding* di un gruppo industriale) o in forma abbreviata, ovvero nel caso in cui avessero deciso di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato.

Per espressa disposizione normativa, la modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

3.3. Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio (art. 8 co. 1 lett. b)

Viene modificato l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili – che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione – *"valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili"*.

Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98.

Sulla base di quanto riportato, il principio di derivazione rafforzata sembrerebbe, quindi, permettere il recepimento fiscale dell'impostazione contabile, riconoscendo la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) nell'esercizio in cui viene operata la correzione, evitando la presentazione della dichiarazione integrativa.

Per espressa disposizione normativa, la modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

3.4. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica (art. 9 co. 1)

È disposta l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica *"a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022"*.

Ne consegue che le penalizzazioni previste dall'art. 30 della L. 724/94 non troverebbero applicazione per il periodo di imposta 2022 per i soggetti "solari" ove:

- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Ferma restando l'applicazione della disciplina per il periodo di imposta 2021 (mod. REDDITI 2022), anche un'eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

3.5. Abrogazione dell'addizionale IRES per le imprese ad elevata capitalizzazione che operano nei settori del petrolio e dell'energia (art. 9 co. 2)

È disposta l'abrogazione dell'addizionale IRES del 4% di cui all'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 per le imprese operanti nel settore del petrolio e dell'energia, con decorrenza *"dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020"* (periodo di imposta 2021 per i soggetti "solari").

L'addizionale avrebbe dovuto trovare applicazione a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31.12.2008 (2009, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2028.

3.6. Razionalizzazione delle deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato (art. 10)

Sono state riformulate alcune parti dell'art. 11 del DLgs. 446/97, con l'obiettivo di sostituire le deduzioni "parziali" dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi.

Per effetto della modifica:

- da un lato, viene disposta la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall'altro, vengono lasciate in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

La novità si applica a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022), vale a dire dal 2021, per i soggetti "solari".

La modifica ha, quindi, carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. La modulistica dovrà conseguentemente essere aggiornata, salvo consentire, in via transitoria per quest'anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nel rigo in cui attualmente deve essere riportata solo la deduzione eccedente (IC69, per le società di capitali).

3.7. Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa e delle specifiche tecniche (art. 11)

Sono prorogati alcuni termini relativi all'approvazione della modulistica dichiarativa da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) e il mod. 730 devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 gennaio);
- i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e IRAP devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 31 gennaio);
- i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 febbraio).

Rimane invariato il termine del 15 gennaio per l'approvazione del modello di dichiarazione IVA, mentre non è chiaro se il termine per l'approvazione del modello di Certificazione Unica venga anch'esso spostato alla fine del mese di febbraio.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

4. Semplificazioni in materia di imposte indirette

4.1. Novità in tema di estero metro per operazioni fuori campo IVA (art. 12)

Viene modificato l'ambito di applicazione oggettivo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere *ex art. 1 co. 3-bis* del DLgs. 127/2015, escludendo dall'obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - *7-octies* del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Si ricorda, peraltro, che, a decorrere dall'1.7.2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 178/2020, la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel formato della fattura elettronica via SdI.

4.2. Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di esterometro (art. 13)

È differita all'1.7.2022 l'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, introdotta dalla L. 178/2020 e già operativa dall'1.1.2022.

Si ricorda che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è prevista una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

4.3. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14)

Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione "in termine fisso" di tutti gli atti formati in Italia.

Prima della modifica, il termine fisso di registrazione era stabilito dall'art. 13 del DPR 131/86 in 20 giorni (dalla data dell'atto), anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni.

Modificando l'art. 19 del DPR 131/86, viene inoltre stabilito che il medesimo termine di 30 giorni si applica anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (ad esempio, avveramento della condizione sospensiva, determinazione definitiva del prezzo, proroga, ecc.).

4.4. Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo (art. 15)

Inserendo il co. 596-bis nell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, viene prevista la possibilità di estendere il pagamento telematico dell'imposta di bollo (con addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA) ad ulteriori atti, documenti e registri (contemplati dalla Tariffa allegata al DPR 642/72), da individuare con *"provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale"*.

5. Altre misure di semplificazione fiscale

5.1. Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari (art. 16)

L'art. 1 del DL 167/90 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all'art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- i dati di cui all'art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale;
- indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Il DL 73/2022 riduce a 5.000 euro (rispetto al precedente limite di 15.000 euro) la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero.

Il nuovo limite si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

5.2. Agevolazioni IVA per le prestazioni rese a soggetti ricoverati e loro accompagnatori (art. 18)

Il decreto estende l'ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell'aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.

Viene stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle arti e professioni sanitarie, spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura che viene effettuata a favore della persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19 dell'art. 10 citato (ad esempio, anche da cliniche e case di cura non convenzionate). Ciò a condizione che tale soggetto abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto abbia trovato applicazione il regime di esenzione *ex art.* 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.

L'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura soltanto fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dal prestatore al soggetto terzo.

Viene, inoltre, sostituito il n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l'aliquota IVA del 10% si applica:

- alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18 e 19 del DPR 633/72;
- alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l'operatività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
- alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72.

Resta ferma l'applicazione dell'aliquota del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della L. 217/83.

5.3. Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni (art. 20)

Vengono introdotte alcune novità in relazione all'adeguamento delle aliquote delle addizionali comunali all'IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF:

- è differito al 31 luglio, limitatamente al 2022, il termine per adeguare le aliquote dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF;
- in caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche allo stesso in occasione della prima variazione utile.

Si stabilisce inoltre che l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima, nel caso di:

- Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito che non adottino le delibere entro il 31.7.2022;
- Comuni che non trasmettono le delibere entro il 20.12.2022.

6. Ulteriori disposizioni fiscali

6.1. Estensione del *reverse charge* nel settore elettronico ed energetico (art. 22)

L'adozione del *reverse charge* è prorogata sino al 31.12.2026 per le seguenti operazioni del settore elettronico ed energetico (in precedenza, ai sensi dell'art. 17 co. 8 del DPR 633/72, la misura si rendeva applicabile per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022):

- cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di *console* da gioco, *tablet* PC e *laptop*, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

6.2. Credito d'imposta per R&S su farmaci e vaccini (art. 23 co. 1)

Vengono apportate alcune modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini di cui all'art. 31 del DL 73/2021, eliminando il riferimento ai "nuovi" farmaci e vaccini e prevedendo che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 del DM 26.5.2020.

6.3. Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Certificazione sulla qualificazione delle attività (art. 23 co. 2-8)

Con riferimento al credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, per favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 27.12.2019 n. 160, viene introdotta la facoltà per le imprese di richiedere un'apposita certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del co. 203, nonché dai co. 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo art. 1 della L. 160/ 2019.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Con un DPCM di prossima emanazione saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

6.4. Disciplina emergenziale ai fini degli ISA (art. 24)

In relazione al perdurare delle condizioni negative connesse all'emergenza epidemiologica, attraverso la modifica dell'art. 148 co. 1 del DL 34/2020 vengono estese al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione.

Per la medesima ragione, integrando l'art. 148 co. 2 del DL 34/2020 viene previsto che, nella definizione delle strategie di controllo di cui all'art. 9-*bis* co. 14 del DL 50/2017 basate anche sul punteggio ISA:

- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, gli uffici tengono conto anche del livello di affida-

bilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

Vengono differiti a regime i termini per l'approvazione degli ISA, attraverso la modifica del co. 2 dell'art. 9-*bis* del DL 50/2017. Nello specifico, gli ISA sono approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati), mentre le modifiche agli ISA necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).

6.5. Contrassegno fiscale telematizzato su alcole e bevande alcoliche (art. 25)

Le caratteristiche, il prezzo, le modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonché di tracciabilità dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.

6.6. Estensione agli ETS della disciplina fiscale applicabile in via transitoria (art. 26)

Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) troveranno applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui – oltre all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (intervenuta il 23.11.2021) – verrà rilasciata l'autorizzazione della Commissione europea (art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017).

In deroga a quanto sopra, si applicano dall'1.1.2018 e fino al suddetto periodo di entrata in vigore delle disposizioni fiscali, a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, le disposizioni specificamente individuate al co. 1 del citato art. 104 quali, ad esempio, il "Social bonus", l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie poste in essere dagli ETS, le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.

Integrando il co. 1 dell'art. 104 del DLgs. 117/2017, viene previsto che tale disciplina transitoria si applica, a decorrere dall'operatività del RUNTS, agli enti che si iscrivono al medesimo registro (e non solo più limitatamente a ONLUS, ODV e APS).

7. Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale

7.1. Proroga del termine di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti COVID nell'RNA (art. 35 co. 1-3)

Viene prorogato il termine previsto dall'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.201734 entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nell'RNA degli aiuti COVID di cui alla

Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui al richiamato art. 10 co. 1 secondo periodo, in scadenza:

- dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;
- dall'1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.

Tale proroga si applica alla registrazione nell'RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID. Viene inoltre prorogata al 31.12.2023 (in luogo del precedente termine del 31.12.2022) la disposizione prevista dall'art. 31-*octies* del DL 137/2020, secondo cui l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

7.2. Proroga della dichiarazione IMU per l'anno 2021 (art. 35 co. 4)

Viene differito dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a:

- immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021.

Nessuna proroga è invece disposta per gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022 ex art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

7.3. Proroga dei termini dei programmi delle amministrazioni straordinarie (art. 37)

Il DL 73/2022 interviene sui termini dei programmi delle amministrazioni straordinarie di cui all'art. 51 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020 con scadenza successiva al 23.2.2020, stabilendo che possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il 30.11.2022, i termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'art. 27 co. 2 del DLgs. 270/99 e già autorizzati ai sensi dell'art. 57 del DLgs. 270/99, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al DL 247/2003 conv. L. 39/2004, anche se già prorogati ai sensi dell'art. 4 co. 4-*ter* e 4-*septies* del DL 347/2003.

La medesima proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria regolate dal DLgs. 270/99.

7.4. Proroga dei termini di conferma dell'operazione per gli incentivi per veicoli non inquinanti (art. 40)

Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del MISE effettuate entro il 31.12.2022, sono estesi a 270 giorni (in luogo di 180 giorni) dalla prenotazione dell'incentivo i termini per:

- la conferma dell'operazione;
- la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato e del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.